



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 198 del 13-12-2019

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 13:30, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cartechini Paolo	SINDACO	P
Pierantoni Manuele	ASSESSORE	P
Mazza Fabio	ASSESSORE	A
Andreozzi Francesco	ASSESSORE	P
TAMBURRINI STEFANIA	ASSESSORE	A
Sagretti Monica	ASSESSORE	P

PRESENTI 4

ASSENTI 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente Paolo Cartechini nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA

Registro proposte 217

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a partire dal 01^ gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate tributarie: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili prestati dal comune, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 683, della citata L.n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 maggio 2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sulla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza dal 01^ gennaio 2014;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre 2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'affidamento diretto "in-house providing" della gestione del servizio di accertamento, riscossione e controllo delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", con decorrenza dal 01^ gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2022, ed ha stipulato, in data 27 luglio 2015, con la società "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", il relativo contratto di servizio registrato al repertorio delle scritture private dell'Ente al n. 848;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 gennaio 2019, con la quale il Comune di Corridonia ha confermato, ai fini dell'applicazione del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni di detto tributo comunale già vigenti nell'anno 2018;

Considerato che la citata Legge n.147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs. n.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che il Comune deve reperire, per l'anno 2020, le risorse necessarie per il sostenimento delle spese correnti attraverso l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), le quali sono utilizzate per la copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili relativi alle missioni ed ai programmi di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 2020, come di seguito indicati:

- Missione 01 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile: Euro 282.700,00;
- Missione 03 Programma 01 Polizia locale e amministrativa (al netto dei costi finanziati con i proventi di cui all'art. 208 del Codice della Strada): Euro 529.162,20;
- Missione 05 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Euro 135.420,00;
- Missione 06 Programma 01 Sport e tempo libero: Euro 137.100,00;
- Missione 08 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio: Euro 319.960,00;
- Missione 09 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: Euro 170.700,00;
- Missione 10 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali (al netto dei costi finanziati con i proventi di cui all'art. 208 del Codice della Strada): Euro 856.920,00;
- Missione 12 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale: Euro 84.400,00;

Totale dei costi dei servizi indivisibili.....Euro 2.516.362,20
Gettito TASI previsto per l'anno 2020.....Euro 250.000,00
Percentuale di copertura dei servizi indivisibili con il gettito TASI
previsto per l'anno 2020: 9,93;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2020, al fine di far fronte al sostenimento delle spese relative ai servizi indivisibili per l'anno 2020 sopra indicati, l'aliquota dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille da applicare su tutti gli immobili assoggettabili alla TASI, comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, già vigente nell'anno 2019, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2020, al fine di far fronte al sostenimento delle spese relative ai servizi indivisibili per l'anno 2020 sopra indicati, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, già vigente nell'anno 2019, variabile in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del titolare del diritto reale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze riferito all'anno precedente all'anno di imposta (ad esempio: indicatore ISEE dell'anno 2019 per la TASI dell'anno 2020), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, come di seguito indicato:

- Indicatore ISEE fino a 10.000: detrazione spettante: Euro 100,00;
- Indicatore ISEE oltre 10.000 e fino a 20.000: detrazione spettante: Euro 50,00;
- Indicatore ISEE oltre 20.000: detrazione spettante: nessuna;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2020, al fine di far fronte al sostenimento delle spese relative ai servizi indivisibili per l'anno 2020 sopra indicati, l'aliquota dello 0,5 per mille, già vigente nell'anno 2019, sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale, da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, e sulle relative pertinenze, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Non spetta all'occupante o detentore la detrazione sopraindicata per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Considerato che il gettito ordinario della TASI previsto per l'anno 2020, mediante l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni sopra indicate, ammonta ad Euro 250.000,00;

Dato atto che la detrazione ai fini della TASI, da applicare, per l'anno 2020, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle unità immobiliari ad esse equiparate per legge, aventi la categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, spetta, secondo gli importi sopraindicati, ai soggetti passivi titolari di diritti reali sulle unità immobiliari d'anzì indicate appartenenti ad un nucleo familiare avente l'indicatore ISEE riferito all'anno precedente all'anno di imposta, che rispetti i limiti sopraindicati, i quali presentino, per l'anno 2020, su apposito modello messo a disposizione dalla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, alla stessa società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, debitamente compilato e sottoscritto, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma;

Dato atto che la TASI è versata mediante il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 141;

Ritenuto di dover trasmettere, ai sensi dell'art. 13 del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., la deliberazione del Consiglio Comunale relativa al tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2020 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo il differimento di detto termine ultimo con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 53, comma 16[^] della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3[^], del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169[^], della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1[^] gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Preso atto che, alla data odierna, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Corridonia per gli anni 2020/2021/2022, da parte del Consiglio Comunale, è previsto per il 31 dicembre 2019;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di confermare, per l'anno 2020, ai sensi della normativa in premessa richiamata e per le motivazioni ivi indicate, la seguente aliquota e le seguenti detrazioni da applicare ai fini della determinazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), già vigenti nell'anno 2019:

- 1) aliquota dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille: da applicare su tutti gli immobili assoggettabili alla TASI, comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Non spetta all'occupante o detentore la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze indicata al successivo punto 2);
- 2) detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze variabile in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del titolare del diritto reale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze riferito all'anno precedente all'anno di

imposta (ad esempio: indicatore ISEE dell'anno 2019 per la TASI dell'anno 2020), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, come di seguito indicato:

- Indicatore ISEE fino a 10.000: detrazione spettante: Euro 100,00;
- Indicatore ISEE oltre 10.000 e fino a 20.000: detrazione spettante: Euro 50,00;
- Indicatore ISEE oltre 20.000: detrazione spettante: nessuna;

Di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2020, ai sensi della normativa in premessa richiamata e per le motivazioni ivi indicate, l'aliquota dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille, già vigente nell'anno 2019, sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale, da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, e sulle relative pertinenze, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Dare atto che la detrazione ai fini della TASI, da applicare, per l'anno 2020, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle unità immobiliari ad esse equiparate per legge, aventi la categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, spetta, secondo gli importi sopraindicati, ai soggetti passivi titolari di diritti reali sulle unità immobiliari dianzi indicate appartenenti ad un nucleo familiare avente l'indicatore ISEE riferito all'anno precedente all'anno di imposta, che rispetti i limiti sopraindicati, i quali presentino, per l'anno 2020, su apposito modello messo a disposizione dalla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, alla stessa società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, debitamente compilato e sottoscritto, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma;

Dare atto che la TASI è versata mediante il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 141;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., la deliberazione del Consiglio Comunale relativa al tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2020 al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Di trasmettere copia della presente delibera alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", per gli adempimenti di competenza;

Di dichiarare, mediante separata votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del termine ultimo di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione del Comune di Corridonia per gli anni 2020/2021/2022, previsto per il 31 dicembre 2019.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 13-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 13-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto **TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020**, e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Paolo Cartechini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 18-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-12-2019
Corridonia li 18-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-12-2019 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI